

SEZIONE	ESITO	NUMERO	ANNO	MATERIA	PUBBLICAZIONE
ABRUZZO	SENTENZA	8	2017	RESPONSABILITA'	31/01/2017



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE ABRUZZO

composta dai signori magistrati:

Tommaso Miele Presidente
Federico Pepe Giudice
Gerardo de Marco Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **19319** del registro di Segreteria, promosso dalla Procura Regionale nei confronti del signor **Antonio TAMBURRINO** (TMB NTN 60P22 F578F), difeso dall'Avv. Gianfranco Di Iorio del Foro di Lanciano (DRI GFR 52R10 L291Z).

UDITI all'udienza pubblica del 13 dicembre 2016 il Pubblico Ministero in persona del Procuratore Regionale Maurizio Stanco e l'Avv. Gianfranco Di Iorio per il convenuto.

FATTO

1. Con atto di citazione depositato presso la Segreteria di questa Sezione in data 20 aprile 2016 la Procura Regionale ha convenuto in giudizio il signor Tamburrino, nella sua qualità di Sindaco del Comune di Montenerodomo (CH) all'epoca dei fatti, chiedendone la condanna al risarcimento, in favore dell'ente locale di appartenenza, dell'importo complessivo di euro 30.914,97 oltre interessi legali, rivalutazione monetaria e spese di giustizia.

Il danno in parola, emerso nel corso di un'istruttoria svolta a seguito di un esposto ricevuto dalla procura contabile, deriverebbe dal costo complessivamente sostenuto dal Comune per effetto dell'illegittima assunzione di una unità di personale da destinare all' "Ufficio del Sindaco".

L'atto di citazione si fonda, in fatto, sull'analisi degli elementi di seguito riportati:

- atto di Giunta Comunale n. 111 del 31/12/2006, recante approvazione del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici

e Servizi (al cui art. 19, comma 3, veniva previsto <<ai sensi dell'art. 90 del D.lgs. II. 267/2000, la costituzione dell'Ufficio del Sindaco con collaboratori assunti dall'esterno con contratto a tempo determinato o altra forma di collaborazione autonoma prevista dalla legge>>);

- deliberazione di Giunta n. 19 del 12/03/2010, con cui veniva definita la costituzione dell'Ufficio del Sindaco (con la previsione della figura di istruttore direttivo – cat. D, posizione economica D1 da assumere con contratto di lavoro *part-time* per ore 24-36 a tempo determinato con decorrenza 21/04/2010 e per la durata del mandato del Sindaco, con persona da individuare a cura dello stesso Sindaco);

- decreto sindacale n. 1 del 17/04/2010, con cui, ai sensi dell'art. 90 del TUEL, si è proceduto ad assumere la dott.ssa Franca Pasquarelli con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, *part-time* orizzontale per n. 24 ore settimanali con decorrenza dal 21/04/2010 e per la durata del mandato elettivo del Sindaco, profilo professionale istruttore direttivo, cat D, posizione economica D1;

- decreto sindacale n. 1 del 27/05/2014, con cui il Sig. Tamburrino Antonio, rieletto Sindaco nelle consultazioni amministrative del maggio 2014, ha riconfermato l'assunzione della dott.ssa Pasquarelli Franca alle stesse condizioni del precedente decreto, con decorrenza dal 27/05/2014 e fino alla durata del mandato elettivo;

- popolazione del Comune di Montenerodomo inferiore a mille abitanti, con inapplicabilità del Patto di Stabilità Interno;

- mancata redazione del Programma Triennale del fabbisogno di personale e del piano annuale delle assunzioni relativo al 2014;

- mancato rispetto del limite della spesa del personale risultante dagli estratti delle relazioni del Revisore dei Conti relativi agli anni 2012, 2013 e 2014.

In punto di diritto, nell'atto di citazione si espone, per quanto qui rileva, quanto di seguito trascritto:

– l'art. 1, comma 562, della legge n. 296 del 2006, e succ. mod., dispone che: <<Per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008. Gli enti di cui al primo periodo possono procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato>>;

– dagli atti trasmessi non risulta rispettato il limite della spesa 2008 (euro 189.724,57) sia nel consuntivo anno 2012 (euro 195.518,57) anno 2013 (euro 198.052,98) e anno 2014 (206.464,44), come si rileva dalle apposite verifiche contenute nei questionari redatti dall'organo di revisione;

– assente è la programmazione triennale del fabbisogno di personale e il piano delle assunzioni 2014;

– manca anche la valutazione sull'osservanza dell'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/10 convertito con l. n. 122/10 (rispetto

del limite del 50 per cento della spesa sostenuta per contratti a tempo determinato nell'anno 2009);

- palese, quindi, è l'illegittimità del decreto sindacale n. 1 del 27/05/2014, disponente una maggiore spesa per assunzione di personale senza alcuna considerazione dei prescritti limiti di legge;
- il danno alle pubbliche finanze è pari alle somme erogate per l'illegittima assunzione, pari a euro 30.914,97 (euro 25.986,98 da maggio 2014 ad agosto 2015 più euro 4.927,99 da settembre 2015 a dicembre 2015), oltre che per interessi e rivalutazione;
- la responsabilità nella produzione dell'indicato pregiudizio è da addebitare, per comportamento gravemente colposo, all'amministratore che ha adottato il decreto sindacale n. 1 del 27/05/2014, da individuare nella persona del sindaco Antonio Tamburrino;
- le difese svolte dall'intimato nell'audizione personale del 25/2/16, che ha evidenziato la scarsità di personale e lamentato di non aver ricevuto segnalazioni interne sulla possibile illegittimità dell'assunzione in esame, non consentono di operare una diversa ricostruzione e valutazione della vicenda, dovendosi ritenere appartenere alla conoscenza di qualsiasi amministratore l'esistenza della normativa disciplinante le assunzioni degli enti locali, regolamentazione e vincoli del tutto ignorati.

2. Il signor Tamburrino si è costituito nel presente giudizio con memoria del 23 novembre 2016, deducendo che:

- l'assunzione della dott.ssa Pasquarelli trova origine nelle problematiche relative al personale dipendente dell'ente, non adeguato per il soddisfacimento delle esigenze dell'ente stesso, essendo al momento in servizio solo un dipendente part-time quale tecnico comunale ed altro dipendente, addetto alla ragioneria, oltre al segretario comunale, presente un giorno a settimana;
- il sindaco dispose l'assunzione in parola su sollecitazione del segretario comunale, anche quale responsabile del settore finanziario e del personale;
- il revisore dei conti nelle sue relazioni annuali non aveva espresso alcuna indicazione di senso contrario ma, anzi, aveva attestato il "rispetto" da parte dell'ente "degli obiettivi di finanza pubblica", realizzato anche con il "rispetto del principio di riduzione della spesa del personale";
- solo nella parte di relazione specificamente dedicata alle spese per il personale il revisore aveva evidenziato che la spesa del personale sostenuta negli anni 2012 e 2013 non rientrava nei limiti di cui all'articolo 1, comma 562 (per i comuni non soggetti al patto di stabilità) della legge 296 del 2006;
- tuttavia, di tale mancato rispetto (che non aveva precluso, come già osservato, la certificazione del rispetto delle regole di finanza pubblica) lo stesso revisore dei conti in entrambe le relazioni aveva dato adeguata giustificazione, richiamando l'attivazione a regime del servizio di polizia urbana associata nonché l'impossibilità di trasferimento del dipendente addetto al servizio RSU, esternalizzato, alla società affidataria, in quanto il dipendente stesso permaneva in

congedo straordinario per malattia;

- al decreto del sindaco fece seguito il contratto a tempo determinato alla cui stipula provvede, per il periodo successivo al 27 maggio 2014, il segretario comunale, nella sua doppia veste di responsabile del settore personale e del settore finanziario, il quale nulla ebbe a rilevare ed anzi sollecitò egli stesso l'adozione del decreto sindacale;
- il sindaco ritiene quindi di aver sempre agito nel rispetto delle regole di buona amministrazione e sempre e soprattutto di aver agito nell'interesse della comunità locale e per la migliore soddisfazione dello stesso interesse pubblico;
- egli operò con tutte le cautele del caso e con la diligenza sua propria, che non può essere quella tecnica, caratterizzata da cognizioni di contabilità pubblica, conoscenze queste ultime affidate agli organi tecnici, oltre che soprattutto all'organo di revisione dell'ente;
- non è, quindi, possibile configurare una colpa grave in capo al sindaco, né la sussistenza di un danno ingiusto;
- peraltro, non appena avuta condizione nella contestazione del mancato rispetto dei limiti di spesa, di cui il sindaco non era a conoscenza in quanto nessuna segnalazione era pervenuta dagli organi tecnici, l'odierno convenuto si è adoperato immediatamente per adottare tutti i correttivi necessari ad eliminare le situazioni non conformi, adeguandosi alle previsioni normative (come da delibere versate in atti dalla difesa, sub docc. 10, 11, 12, 13 e 14);
- in via subordinata, dovrebbe procedersi ad una nuova quantificazione del danno, considerato che per l'anno 2015 l'ente aveva rispettato i parametri previsti dalla normativa;
- inoltre andrebbe anche considerato il concorso concausale di tutti gli altri soggetti intervenuti nel procedimento e dunque dovrebbe procedersi ad una stima della parte di danno da attribuire all'odierno convenuto personalmente e del risarcimento da porre, proporzionalmente, a suo carico.

Il convenuto ha quindi concluso:

- in via principale, per l'accertamento dell'infondatezza della domanda proposta in citazione e per il conseguente rigetto della medesima;
- in via subordinata, per la giusta quantificazione dell'addebito, mediante scomputo delle quote relative all'anno 2015 e al contributo concausale di terzi nella causazione del danno.

3. All'udienza pubblica del 13 dicembre 2016, udite le parti, come da verbale, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. L'azione della Procura Regionale è fondata e va accolta, nei limiti di seguito indicati.

2. Sussistono, infatti, tutti gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativo-contabile.

2.1. Il convenuto era, all'epoca dei fatti, in rapporto di servizio con una pubblica amministrazione, nella sua qualità di Sindaco del Comune di Montenerodomo (CH).

2.2. Non può dubitarsi, poi, che l'assunzione della dipendente dell'ufficio di *staff* del Sindaco sia avvenuta in

violazione di norme di legge inderogabili.

La Procura Regionale fa correttamente riferimento all'art. 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), norma specificamente dettata per gli enti locali di ridotte dimensioni non soggetti al patto di stabilità. Questo il testo della norma all'epoca dei fatti (cioè dopo la soppressione dell'ultimo periodo ad opera del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla l. 30 luglio 2010, n. 122):

"562. Per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008. Gli enti di cui al primo periodo possono procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno, ivi compreso il personale di cui al comma 558".

Per le assunzioni a tempo determinato, nelle quali rientrano le assunzioni del personale in staff di cui all'art. 90 del TUEL (cfr. Sez. Contr. Lombardia, par. 292/2015), rileva anche l'art. 9, comma 28, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, anch'esso correttamente richiamato nell'atto di citazione. Questo il testo della norma all'epoca dei fatti, limitatamente alla parte che qui interessa:

"28. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Per gli enti locali in sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'anno 2014, il limite di cui ai precedenti periodi è fissato al 60 per cento della spesa sostenuta nel 2009. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre

2003, n.276. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. [...] Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009”.

Giova precisare, peraltro, che (successivamente al decreto del Sindaco qui in contestazione) nel citato comma 28 è stato inserito il seguente settimo periodo: “Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente” (cioè con l'art. 11, comma 4-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ed entrato in vigore il 19 agosto 2014).

Al riguardo, la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con deliberazione n. 2/SEZAUT/2015/QMIG (depositata il 9 febbraio 2015) ha poi affermato che “le limitazioni dettate dai primi sei periodi dell'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010, in materia di assunzioni per il lavoro flessibile, alla luce dell'art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014 (che ha introdotto il settimo periodo del citato comma 28), non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione della spesa di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1, l. n. 296/2006, ferma restando la vigenza del limite massimo della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009, ai sensi del successivo ottavo periodo dello stesso comma 28”.

In estrema sintesi, gli enti in regola con l'obbligo di riduzione delle spese del personale (nel loro complesso) di cui al citato comma 562 potevano assumere a tempo determinato, sotto la vigenza della deroga di cui al citato decreto-legge n. 90 del 2014, senza tenere conto dell'ulteriore limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le medesime finalità nel 2009.

Premesso, quindi, che il Comune di Montenerodomo comunque non rientrava nella deroga in parola, occorre anche rilevare (a scanso di ogni equivoco) che la deroga stessa, e i relativi chiarimenti, sono intervenuti solo dopo l'adozione, da parte del Sindaco Tamburrino, del decreto di assunzione qui in contestazione, per cui nel maggio 2014 non potevano ingenerarsi dubbi in proposito.

Né ricorrevano, in fattispecie, quelle speciali condizioni che, in alcune deliberazioni della Corte dei conti, in funzione di controllo, hanno consentito di prefigurare alcuni ridotti margini di flessibilità nel modulare l'attuazione della normativa in parola, ferma restando l'esigenza di rispettarne e conseguirne gli obiettivi di fondo (si leggano, ad esempio: SS.RR. n. 11/CONTR/12; Sez. Contr. Puglia, del. 65/PAR/2015; sui principi della disciplina in parola, v. anche Sez. Aut. del. 23/SEZAUT/2016/QMIG). In particolare, trattandosi nel caso di specie dell'assunzione di un'unità a supporto del Sindaco, con espresso divieto di svolgere attività gestionali, essa non poteva per sua stessa natura configurarsi quale unico rimedio

organizzativo all'impossibilità di assolvimento delle funzioni fondamentali dell'ente. Neppure si trattava, all'evidenza, di spesa "incomprimibile" (in tema, cfr. Sez. Veneto, del. 139/2013/PAR).

Fermo restando tutto quanto fin qui esposto, che già di per sé evidenzia la sussistenza della violazione, va aggiunto, con rilievo dirimente ed assorbente, l'ulteriore profilo della mancata adozione della programmazione triennale del fabbisogno di personale (anch'esso menzionato nell'atto di citazione).

Al riguardo, è sufficiente richiamare quanto esposto nella deliberazione della Corte dei conti, Sezione Autonomia, n.12/SEZAUT/2012/INPR, in materia di "*obblighi generali, il cui mancato rispetto determina come conseguenza il divieto di assunzione, con contratti di lavoro sia a tempo indeterminato che flessibile*", obblighi generali che si aggiungono ai vincoli assunzionali specifici previsti per gli enti locali. In particolare, nella citata deliberazione si richiamano, testualmente, i seguenti:

- la dichiarazione annuale da parte dell'ente, con apposito atto ricognitivo da comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, dalla quale emerga l'assenza di personale in sovrannumero o in eccedenza (art. 33 del d.lgs 165/2001 come riscritto dall'articolo 16 della legge 183/2011);
- la valutazione periodica, almeno triennale, della consistenza ed eventuale variazione delle dotazioni organiche, previa verifica degli effettivi fabbisogni e previa consultazione delle organizzazioni sindacali rappresentative nonché, ove risulti necessario, a seguito di riordino, fusione, trasformazione o trasferimento di funzioni (articolo 6, del d.lgs 30 marzo 2001 n. 165). Al mancato adempimento di detta disposizione consegue, ai sensi del comma 6 del medesimo articolo, il divieto di assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette;
- l'adozione di una programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni in linea con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria pluriennale (articolo 6, del d.lgs 30 marzo 2001 n. 165). Al mancato adempimento di detta disposizione consegue, ai sensi del comma 6 del medesimo articolo, il divieto di assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette;
- l'approvazione del Piano triennale di azioni positive in materia di pari opportunità di cui all'articolo 48, comma 1, del d.lgs 11 aprile 2006 n. 198 recante "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246". Il mancato adempimento della disposizione in esame determina il divieto di assunzioni ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del d.lgs n. 165/2001.

Tanto basta, quindi, a dare pieno fondamento alla contestazione concernente l'illegittimità dell'assunzione per cui è causa.

2.3. L'elemento soggettivo della colpa grave, in capo al Sindaco, risiede nella mancanza di qualsivoglia analisi svolta in proposito.

Invero, proprio l'elevato grado di complessità della normativa sui divieti di assunzione (la cui esistenza era, peraltro, universalmente nota, anche perché fatta oggetto di vivace e continuo dibattito, anche negli enti locali) avrebbe dovuto suggerire al Sindaco una maggior cautela, richiedendo un formale approfondimento sulla legittimità dell'operazione agli organi dotati delle sufficienti competenze tecniche, posto che egli ne era sprovvisto.

Del resto, la natura stessa dell'incarico (assunzione fiduciaria di una collaboratrice del Sindaco, per svolgere attività di *staff* e non gestionali) avrebbe dovuto far sorgere qualche dubbio di legittimità, proprio a fronte della situazione critica dell'organico comunale.

2.4. Il nesso causale è ravvisabile nella immediata consequenzialità tra l'assunzione illegittima e il conseguente costo, vietato dalla legge e per di più comportante lo sforamento dei limiti di spesa.

2.5. In ciò è insito anche il danno, trattandosi di spesa vietata da norme inderogabili, costituenti principi generali posti a coordinamento e a tutela degli equilibri di finanza pubblica, indipendentemente dall'avvenuta erogazione della prestazione.

3. Sussistono, peraltro, in adesione alla domanda subordinata di parte convenuta, tutti i presupposti per riconoscere una congrua riduzione della somma di condanna.

Anzi tutto, ferma restando la colpa grave del Sindaco, è indubitabile che la violazione è stata commessa e portata ad effetto con il concorrente contributo causale di terzi, la cui quota virtuale di corresponsabilità deve essere senz'altro scomputata da quella dell'odierno convenuto (tenuto anche a mente quanto previsto dall'art. 83, comma 2, del codice della giustizia contabile di cui al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174). A tal fine, in disparte le altre considerazioni svolte nella memoria di costituzione, ci si può limitare ad osservare che, secondo quanto incontestato e documentato in atti, il contratto illegittimo è stato poi stipulato dal Segretario comunale, nella sua qualità di responsabile dei competenti servizi comunali; inoltre, per il 2015, una volta emerse le criticità contestate dalla Procura contabile, la residuale prosecuzione del rapporto è stata deliberata con atto di Giunta, ritenendo che non fossero "sforati", per l'anno in questione, i parametri di legge (v. del. 58 del 12 ottobre 2015, approvata con il parere favorevole del Segretario comunale).

Oltre a ciò, può concedersi un'ulteriore abbattimento in ragione della sussistenza di convergenti elementi favorevoli, quali: la buona fede dell'interessato; la situazione di difficoltà dell'organico dell'ente; l'azione correttiva posta in essere subito dopo le prime contestazioni in sede contabile; il prelievo fiscale effettuato sugli emolumenti pagati alla dipendente; la natura transitoria del superamento dei limiti di spesa, comunque di importo non elevato.

In considerazione dell'insieme di tutte le suesposte circostanze, la responsabilità amministrativa del convenuto può essere contenuta nella somma di euro 6.000,00 (seimila/00), da intendersi già comprensiva di rivalutazione. Spettano gli interessi legali dalla presente sentenza al saldo.

4. Le spese del giudizio, da versare allo Stato, seguono la soccombenza e sono liquidate con separata nota a cura

della Segreteria, in applicazione estensiva dell'art. 31, co. 5, del codice della giustizia contabile.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Abruzzo,

CONDANNA

Il signor Antonio Tamburrino al pagamento, in favore del Comune di Montenerodomo (CH), dell'importo di euro 6.000,00 (seimila/00), oltre interessi legali dalla presente sentenza al saldo.

Le spese del giudizio da versare allo Stato, liquidate con separata nota a cura della segreteria, seguono la soccombenza.

Così deciso in L'Aquila il 13 dicembre 2016.

Il giudice estensore

(Gerardo de Marco)

Il Presidente

(Tommaso Miele)

Depositata in Segreteria il 31/01/2017

Il Direttore della Segreteria

F.to Dott.ssa Antonella Lanzi

***Corte dei Conti
Sezione giurisdizionale per la regione Abruzzo***

Giudizio N. 19319/E.L.

Nota delle spese liquidate ai sensi del "Codice della giustizia contabile", art. 31, comma 5, con nota a margine della sentenza di condanna del 13/12/2016 pronunciata dalla Sezione Giurisdizionale per la Regione Abruzzo nel giudizio promosso dal Procuratore regionale, contro : **Antonio Tamburrino.**

	<u>Fogli</u>	<u>Importo</u>
<u>Originale Atto di citazione</u>	<u>2</u>	<u>32,00</u>
<u>N. 2 copie atto predetto ad uso notifica</u>	<u>4</u>	<u>64,00</u>
<u>- Diritti di cancelleria (copie ed autentica)</u>		<u>26,96</u>
<u>- Spese di notifica</u>		<u>----</u>
-		
<u>- Originale sentenza di condanna</u>	<u>4</u>	<u>64,00</u>
Totale		186,96

(Diconsi euro centottantasei/96) posti a carico del soccombente: Antonio Tamburrino.

L'Aquila li, 31/01/2017

Il Direttore della Segreteria
dott.ssa Antonella Lanzi